

XV legislatura

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti"**  
(Atto del Governo n. 63)

Gennaio 2007  
n. 22



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Valeria Bevilacqua  
Sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## Indice

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Articolo 1</b> ( <i>Correzioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006</i> ).....	1

## **Premessa**

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006. Il medesimo decreto-legge prevede che l'attuazione del presente decreto sia effettuata ad invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato.

Si segnala che la RT non è stata formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 e appare sprovvista della prevista verifica da parte della R.G.S..

L'esame che segue interessa solo le disposizioni considerate rilevanti a fini di verifica della neutralità finanziaria del decreto.

## **Articolo 1**

*(Correzioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
5 luglio 2006)*

Al comma 1, **lettera a)**, si operano le seguenti modifiche all'articolo 1 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, concernente le competenze facenti capo al Ministero delle infrastrutture:

- il punto 2) dispone la modifica della lettera d) del comma 1, prevedendo la competenza del Ministero delle infrastrutture in materia di pianificazione degli interventi "infrastrutturali" nella logistica;

**La RT** si limita a rendere esplicito il contenuto della rettifica, avente lo scopo di meglio chiarire le competenze del Ministero delle infrastrutture in materia di pianificazione della logistica.

**Al riguardo**, tenuto conto della specificazione della competenza del Ministero delle infrastrutture in materia di pianificazione degli interventi "infrastrutturali" per la logistica, anziché solo per la logistica, come previsto dal testo vigente del Regolamento, andrebbero acquisite rassicurazioni circa la piena neutralità finanziaria della modifica.

Al comma 1, **lettera b)**, si provvede alla modifica dell'articolo 2 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, concernente le competenze del Ministero dei Trasporti:

- il punto 2) provvede alla sostituzione del comma 1, lettera b), ivi prevedendosi il concerto con il Ministero dei trasporti su tutti gli atti di programmazione degli interventi adottati dal Ministero delle infrastrutture;

**La RT** si limita ad affermare la necessità del concerto tra il Ministero delle infrastrutture ed il neo istituito Ministero dei trasporti ogniqualvolta ciò risulti necessario alla luce delle rispettive competenze previste, dagli articoli 1 e 2, del Regolamento di organizzazione di cui al D.P.C.M. 5 luglio 2006.

**Al riguardo**, considerato che il testo vigente dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del Regolamento prevede il concerto del Ministero dei trasporti con quello delle infrastrutture solo in relazione alle competenze di quest'ultimo previste dall'articolo 1, lettera *a*) (reti infrastrutturali di interesse nazionale), *d*) (pianificazione delle reti e delle opere) ed *f*) (identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali), andrebbero acquisite rassicurazioni circa la piena neutralità finanziaria della previsione di un ampliamento delle fattispecie soggette al concerto tra i due dicasteri.

In particolare, andrebbe chiarito se le attività istruttorie da porre in essere relativamente a tutti gli atti di programmazione del Ministero delle infrastrutture siano suscettibili di dar luogo a fabbisogni di funzionamento aggiuntivi, non scontati dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente. In alternativa, andrebbero rassicurazioni circa la piena sostenibilità degli eventuali oneri aggiuntivi a valere dei fabbisogni organizzativi e delle risorse, già scontati dalla legislazione vigente.

Il comma 1, **lettera c**), prevede la modifica dell'articolo 3 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, disponendo la soppressione del secondo periodo del comma 2, laddove è previsto, per il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture, la temporanea applicabilità del dell'articolo 7, comma 1, del regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione dell'*ex* Ministero dei trasporti e della navigazione (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225), anziché quello di cui

all'articolo 7, comma 1, dell'omologo regolamento dell'*ex* Ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243) nelle more della emanazione dell'apposito Regolamento previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

**La RT** si sofferma brevemente sul contenuto della disposizione soppressa, in cui si rinvia al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'*ex* Ministero dei trasporti e della navigazione per la disciplina del trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture. In ciò, prosegue la RT, tale rinvio sarebbe sembrato non coerente con la disciplina di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, che pone rinvio ad un apposito regolamento per la definizione dei profili organizzativi ed economici degli uffici di diretta collaborazione. Ne segue che, nelle more della approvazione del previsto atto regolamentare, il rinvio al regolamento di cui al D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, relativo agli uffici del *l'ex* Ministero dei lavori pubblici, prima della unificazione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvenuta nel 2001, sarebbe giustificato dall'esigenza di coprire un temporaneo vuoto normativo.

**Al riguardo**, al fine di avere evidenza dell'invarianza d'oneri andrebbe anzitutto chiarito quale dei due Regolamenti degli uffici di diretta collaborazione (se il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, relativo all'*ex* Ministero dei lavori pubblici o se il D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, relativo all'*ex* Ministero dei trasporti e della navigazione) è stato

applicato nell'*ex* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima del c.d. "spacchettamento".

Comunque, quale che sia il riferimento alla legislazione vigente, andrebbe chiarito se non costituisca una clausola conclusiva il vincolo dell'articolo 1, comma 25 - *quater* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, laddove è previsto che l'onere di spesa complessivo relativo agli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri oggetto del riordino non debba comunque essere superiore a quello sostenuto per l'assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge<sup>1</sup>.

Il comma 1 **lettera d)**, provvede alla modifica dell'articolo 5 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, concernente le articolazioni amministrative del Ministero delle infrastrutture:

- al punto 1), si prevede che l'articolazione del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture sia suddiviso in uffici dirigenziali generali e non generali, fermo restando la dotazione di uffici dirigenziali di cui all'articolo 6, comma 3 e 4, lettera a), del medesimo D.P.C.M. ( riguardanti la dotazione di dirigenti del Dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti);

---

<sup>1</sup> In proposito, si segnala che, nel corso dell'esame in commissione alla Camera dei deputati il 24 u.s., il relatore ha affermato che "la mancanza di effetti finanziari è conseguente al fatto che per gli uffici di diretta collaborazione sono fissate le dotazioni finanziarie, nell'ambito delle quali deve essere determinata la retribuzione complessiva del personale agli stessi uffici assegnato". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 24 gennaio 2007, pagina 93.



**La RT** specifica che l'inserimento del rinvio al successivo articolo 6, comma 3 del D.P.C.M. si rende necessaria in quanto, nella versione del Regolamento modificata dallo schema in esame, tale comma dispone l'attribuzione al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione del Ministero dei trasporti, del 60 per cento degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2004, n. 184, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Al riguardo**, considerato che la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 3 di cui alla successiva lettera e) dello schema in esame specifica che al Dipartimento per i trasporti terrestri sono trasferiti il 60 per cento degli uffici dirigenziali della Direzione generale per il personale e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture (incardinati nel Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del Territorio), andrebbero forniti chiarimenti in ordine al numero delle unità di personale complessivamente interessato allo scorporo del Ministero dei trasporti, da quello delle infrastrutture e dei trasporti, in aggiunta a più puntuali elementi circa il riparto delle dotazioni organiche di "diritto" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i neo istituiti (e separati) Ministeri<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>In proposito, con riferimento alle strutture trasferite, tenuto conto delle modifiche intervenute con lo schema in esame, l'articolo 6 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, in aggiunta al 60 per cento degli uffici dirigenziali nell'ambito dei Dipartimenti del personale, dei sistemi informativi e del coordinamento e lo sviluppo del territorio, dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulterebbe trasferire al

Ne consegue che, ai fini di una piena certificazione circa la congruità delle risorse trasferite, essenziale a dimostrare l'invarianza d'oneri dello "scorporo" dei due Ministeri, andrebbero acquisiti i dati inerenti alla effettiva situazione del personale in servizio, di cui andrebbero forniti i contingenti ad oggi in servizio riconducibili all'organico dell'*ex* Ministero dei lavori pubblici e all'*ex* Ministero dei trasporti, confluiti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2001, con l'indicazione delle relative percentuali sul numero complessivo<sup>3</sup>.

-al punto 3) è prevista la soppressione dell'articolo 5, comma 2, lett. e), punto 2), laddove è stabilito il trasferimento della Divisione IV, già inserita presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri (ora inserito nel Ministero dei trasporti), alla Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio, a sua volta collocata alle dipendenze del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio,

---

Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione del Ministero dei trasporti le seguenti strutture: A) la Divisione I - Programmazione degli investimenti, organizzazione e rapporti istituzionali - della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dell'*ex* infrastrutture e dei trasporti; B) le strutture dirigenziali aventi competenza negli affari generali presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dell' *ex* infrastrutture e delle trasporti; le strutture dirigenziali non generali aventi cura in affari generali attualmente incardinate nella Direzione generale per la programmazione e i programmi europei inserite nel Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali (Divisioni IV, VI e IX); la Divisione III (Piano generale dei trasporti e delle logistica) presso la Direzione generale per la programmazione e i programmi europei; la Divisione II e V presso la Direzione generale per le strade e autostrade di Dipartimento delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.

Con riguardo alle dotazioni organiche, si segnala che la tabella A allegata al Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, già considera separatamente l'aliquota di organico riconducibile agli *ex* Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, sembrerebbe utile l'acquisizione di elementi in ordine alle dotazioni di diritto trasferite al Ministero dei trasporti, nonché i contingenti di singoli livelli di appartenenza delle personale in servizio.

<sup>3</sup> In proposito, si segnala che la Tabella 10 allegata all' A.S. 1747( disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per il 2007) non reca gli allegati relativi al numero delle unità in servizio.

per il personale ed i servizi generali presso il Ministero delle infrastrutture.

**La RT** si limita a riferire che l'effetto della misura è che la Divisione IV, compresa all'interno della Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, non afferisce più al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture, ma continua a fare capo al sopra indicato Dipartimento per i trasporti terrestri, confluito invece nel Ministero dei trasporti.

**Al riguardo**, per i profili di interesse, sarebbe utile acquisire rassicurazioni circa l'impatto di tali modifiche sulle dotazioni organiche interessate dalla separazione dei due Ministeri, già segnalate al punto precedente, considerato che lo scorporo del 60 per cento delle risorse umane e finanziarie da destinare al Ministero dei trasporti, è ritenuto dalla RT il criterio guida nella separazione dei dicasteri.

In particolare, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni circa la assoluta neutralità della abrogazione in questione, il cui effetto, al fine di assicurare l'invarianza d'oneri, non deve riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di spesa per il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture.

- il punto 5) opera la modifica dell'articolo 5, comma 4, lettera c) del Regolamento, sopprimendo il punto 1 relativo al trasferimento della Divisione V "Normativa nazionale e internazionale per la sicurezza" presso il Dipartimento per le infrastrutture statali (Ministero delle infrastrutture), e accorpandone le relative competenze nell'ambito della Divisione 6 di cui al successivo punto 2) del medesimo comma. (Divisione VI - attività ispettive).

**La RT** si sofferma sulla norma, specificando che tale modifica è essenzialmente volta a dare più puntuale attuazione al criterio del riparto delle competenze tra i due Ministeri interessati, identificando in maniera univoca le strutture organizzative per le quali è disposto un esito diverso rispetto al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006.

**Al riguardo**, considerata la soppressione di una Divisione ed il trasferimento delle relative competenze ad un'altra Divisione, andrebbero chiariti i riflessi di tali accorpamenti sulle dotazioni organiche delle due Amministrazioni, con particolare riferimento alla presumibile, conseguente, eliminazione di n. 1 posizione dirigenziale di secondo livello, nell'organico del Ministero delle infrastrutture.

Al comma 1, **lettera e)**, si operano modifiche all'articolo 6 del D.P.C.M. 5 luglio 2006, come segue:

- al punto 1) è modificato l'articolo 6, comma 3, del Regolamento del 5 luglio 2006 relativo alle articolazioni del Ministero dei trasporti,

prevedendo che al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti siano attribuiti il 60 per cento degli uffici dirigenziali della direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali e della Direzione generale per i sistemi informatici e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, ivi prevedendosi che, al medesimo Dipartimento, siano assegnati, per quanto di competenza, anche gli uffici dirigenziali non generali, individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 prevedendo che in un successivo momento siano individuate le relative competenze.

Inoltre, per quanto di competenza del citato Dipartimento, è stabilito che, presso il medesimo, siano assegnati anche i seguenti uffici attualmente previsti nell'ambito della Direzione generale dei sistemi di trasporto: A) Divisione 3 (tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale); B) Divisione 6 (Trasporto mediante impianti a fune) e, presso la Direzione generale del trasporto ferroviario, il seguente: A) Divisione VI (Attività ispettiva e normativa nazionale).

Il periodo finale del comma stabilisce che i restanti compiti riferibili alle Divisioni trasferite al Ministero delle infrastrutture siano attribuiti al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, ufficio generale del Dipartimento.

**La RT** si sofferma sul contenuto dispositivo della norma che attribuisce al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale affari

generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei Trasporti il 60 per cento del totale degli uffici dirigenziali generali e non della direzione generale del personale, il bilancio ed i servizi generali e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale, ed i servizi generali di istituto. Nel contempo, è chiarito che nell'attribuzione di tali uffici saranno previste le competenze al fine di rendere operative le strutture di entrambe i ministeri.

**Al riguardo**, si fa anzitutto rinvio alle osservazioni formulate in merito alla lettera *d*). Inoltre, andrebbe chiarito se al trasferimento delle attribuzioni e delle competenze corrisponda anche il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie ed organizzative e, per contro, se, al mantenimento di alcuni dei compiti delle Divisioni trasferite presso altre strutture del medesimo Dipartimento, corrisponda (e in quale misura) anche il transito delle relative dotazioni di personale.

Al punto 4 (3) è aggiunto all'articolo 6, comma 4, del D.P.C.M 5 luglio 2006, il numero 4, ivi stabilendosi che le risorse necessarie al disbrigo degli affari generali del Ministero dei trasporti siano prelevate, per quanto possibile, dalla Direzione generale del personale, il bilancio ed i servizi generali, nonché della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**La RT** specifica che tale modifica risponde all'esigenza di garantire che presso i due ministeri siano operanti strutture in grado di assicurare le gestione del personale, dei servizi generali e dei sistemi informativi e statistici. Per garantire tale esito, prosegue la RT, lungi dalla creazione di nuovi uffici o posizioni dirigenziali (...) si prevede che per la trattazione dei relativi affari il Ministero al quale non afferiscono le corrispondenti Direzioni generali già individuate nel riassetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la loro separazione, si avvale del personale delle Direzioni generali in proporzione all'incidenza delle medesime questioni sul totale dei corrispondenti affari dei due ministeri. Ne deriverebbe pertanto un criterio di massima del 60 per cento per il Ministero dei trasporti, tenuto conto sia del personale interessato che della rilevanza delle questioni in esame (e del 40 per cento per il Ministero delle infrastrutture).

**Al riguardo**, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alle attività rispetto alle quali si prevede risultino ipotizzabili effetti aggiuntivi sul piano del trasferimento delle competenze in materia di affari generali al Ministero dei trasporti, nonché circa gli ipotizzabili riflessi che ne derivano in termini di trasferimento delle relative posizioni organiche e risorse dal soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, relativamente alla circostanza che le stesse funzioni siano svolte, d'ora innanzi, da un'apposita struttura a carattere dipartimentale anche presso il Ministero dei trasporti, ancorché "gemmata" da altra preesistente del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, si osserva che non appare verosimile che il tutto avvenga senza l'emersione di aggiuntivi di spesa, perlomeno in relazione agli organici dell'area dirigenziale<sup>4</sup>.

In merito, andrebbero comunque acquisiti elementi di chiarificazione.

---

<sup>4</sup> In proposito, si segnala che il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 luglio 2006 si è limitato, all'articolo 6 comma 1, a prevedere che il precedente Dipartimento dei trasporti terrestri (art. 3, comma 1, lettera d del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184), cambiasse denominazione assorbendo altresì le competenze in materia di personale e di affari generali con il contestuale trasferimento al neo istituito Ministero dei trasporti.



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it